

## INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI (Aggiornamento Luglio 2021)

**ORDINANZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE DEL 30-03-2021 n. 761 e SUCCESSIVA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'8 LUGLIO 2021.**

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2020 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DEI COMUNI DI TORRE DI QUARTESOLO, VICENZA E LONGARE IN PROVINCIA DI VICENZA NONCHÉ NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI TREVISO E DI PADOVA, DELL'AREA DELL'ALTO VICENTINO DELLA PROVINCIA DI VICENZA E DELLA FASCIA COSTIERA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA<sup>1</sup>.**

### 1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

E' stata adottata l'**Ordinanza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di protezione civile del 30 marzo 2021, n. 761 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza"** (qui di seguito la "Ordinanza").

Successivamente, con **Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2021**, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 sono stati estesi *ai territori delle province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia, colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020*".

Di conseguenza la previsione di cui all' art. 6 dell'Ordinanza dovrà considerarsi applicabile anche a tali comuni.

L'Ordinanza all'art. 6 dispone quanto segue:

- a) in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici **verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza** - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici**, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, **la sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 30-12-2021 – Dichiarazione stato emergenza del 30-12-2020)**;
- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ossia entro il **30-04-2021** le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, **della possibilità di chiedere la sospensione delle rate**, indicando:

<sup>1</sup> Province introdotte a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2021

- tempi di rimborso;
- costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
- **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione.

c) la sospensione fino al **31 dicembre 2021**, senza oneri aggiuntivi per i Titolari, delle rate in scadenza entro la predetta data, qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano le indicazioni di cui al precedente punto b).

## 2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 31 dicembre 2021** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

**1) dell'intera rata**

ovvero

**2) della sola quota capitale**

dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

**Qualora si scelga l'opzione 1)**, gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dai Titolari in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

**Qualora si scelga l'opzione 2)**, gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

### 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca S.p.A. all'indirizzo PEC: [chief lending@pec.iccreabanca.it](mailto:chief lending@pec.iccreabanca.it)** (riportare nell'oggetto della mail: "Eventi metereologici Regione Veneto – Ord. n. 761/2021"), **con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

**La richiesta**, con esclusivo riferimento ai ***territori delle province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia*** (così come indicati con Delibera dell'8 luglio 2021), **dovrà pervenire entro il 15 settembre 2021** e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2008.